



Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, nella seguente composizione:

dott. Niccolò Calvani Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore
dott.ssa Laura Maione giudice

nella camera di consiglio del 31/10/23

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 13194/2019 tra le parti:

FIDUCIARIA TOSCANA S.P.A. (P.I.: 00533770483) in persona del rappresentante legale *pro tempore* Lucia Nocentini, con sede in Firenze, Via Gino Capponi n. 26, con l'avv. Alessandra Macri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Cherubini n. 20;

ATTORE

CONCERIA GUANACO S.R.L. (P.I.: 00898380506), in persona del rappresentante legale *pro tempore* Massimo Nardi, con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) Via Pacinotti n. 6/A, con l'avv. Simone Giugni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Ciullo in Fucecchio (FI) P.zza XX Settembre n. 28.

CONVENUTO

OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA

Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 31/10/23 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

“Voglia il Tribunale dichiarare la nullità ovvero annullare e/o in ogni caso dichiarare inefficace la delibera dell'assemblea dei soci di Conceria Guanaco s.r.l. del 28.6.2019 che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2018, con ogni effetto di legge. Vittoria di spese e di onorari”

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di Impresa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa, l'impugnazione promossa da Fiduciaria Toscana S.p.a. contro Conceria Guanaco S.r.l. per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della delibera dei soci del 28.06.2019 che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2018, nonché ogni e qualsiasi domanda e/o istanza avanzata nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze”*

FATTO E PROCESSO

Fiduciaria Toscana, quale intestataria, in forza di mandato fiduciario, di quote della Conceria Guanaco Srl (d'ora innanzi, CG) per un valore nominale pari al 33,73% del capitale sociale, ha chiesto di dichiarare la nullità, o di annullare e/o, in ogni caso, di dichiarare inefficace la delibera dell'assemblea dei soci della CG del 28/06/19, con cui è stato approvato a maggioranza (con i voti contrari della stessa attrice e del socio Simone Mazzanti) il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/18, a suo dire inosservante dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. in ragione di una serie di incongruenze contenute nel documento contabile, prontamente rilevate in sede di assemblea, ma su cui l'Amministratore Unico, pur adeguatamente sollecitato, avrebbe fornito risposte non esaustive:

- a detta dell'attrice, innanzitutto, risulterebbe incongruo e ingiustificato il ridimensionamento del valore delle rimanenze appostato nell'attivo dello Stato Patrimoniale da euro 1.773.940,00 al 31/12/17 a euro 269.283,00 al 31/12/18 (valore, quest'ultimo, che la Nota Integrativa ha indicato come ricavato *per relationem* da una perizia estimativa eseguita dal rag. Giampaolo Luvisotti, incaricato da CG della valutazione delle rimanenze in vista della presentazione di una domanda di concordato in bianco *ex art. 161, comma 6, L. Fall. e della formulazione del piano concordatario*): pur potendosi, infatti, ritenere adeguata la stima finale effettuata, sulla scorta di criteri prudenziali, a seguito dell'accesso del perito di parte al magazzino in data 29/11/18, apparirebbe, invece, priva di spiegazione la diminuzione del valore contabile delle merci ivi giacenti già intervenuta dall'apertura dell'esercizio alla data di deposito della domanda di concordato (novembre 2018), allorquando tale valore risultava ammontare, nella situazione contabile di periodo, a soli euro 462.632,00; e ciò, *a fortiori*, in considerazione del valore contabilizzato alla voce "costi della produzione relativi agli acquisti", ammontante a euro 1.520.000,00, e di quello del valore della produzione, pari a euro 2.408.759,00, inferiore di 615.898,00 rispetto alla somma algebrica tra il costo degli acquisti, le giacenze di magazzino a inizio esercizio e quelle a fine esercizio (importo corrispondente – a detta di parte attrice - al costo di acquisto delle merci vendute nell'esercizio – c.d. "costo del venduto");
- ancora, risulterebbe inspiegabile la riduzione del valore dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo da euro 2.488.236,00 al 31/12/17 a euro 320.055,00 al 31/12/18, in assenza di un corrispondente afflusso di liquidità e di una corrispondente diminuzione dell'esposizione debitoria, inidonee essendo a fornire una spiegazione, in proposito, le menzioni operate nella Nota Integrativa all'azzeramento del conto SBF (a fronte del mancato recupero di liquidità relativa ai crediti incassati tramite il sistema bancario) e alla diminuzione dei crediti verso clienti (in assenza di spiegazione sui motivi dell'intervenuta svalutazione dei crediti a euro 140.896,00 o di documentazione delle attività poste in essere per il relativo recupero);
- inoltre, al cospetto di un'annotazione pari a euro 155.993,00 per costi non deducibili, nessuna indicazione specifica della natura e delle ragioni di indetraibilità dei costi componenti la voce sarebbe stata fornita;

- parimenti, in relazione alla voce “perdite e insussistenze dell’attivo”, per l’ammontare di euro 667.797,87, non risulterebbero chiarite la data di insorgenza dei crediti, le ragioni delle asserite perdite e i tentativi di recupero effettuati.

Costituitasi in giudizio, CG ha chiesto il rigetto delle domande attoree, rilevando come, anche volendosi applicare alla materia delle impugnative di delibere assembleari la distinzione tra ipotesi di invalidità (termine impiegato dall’art. 2479-ter c.c.) rientranti nella categoria della nullità e ipotesi rientranti nella categoria dell’annullabilità, nel caso di specie:

- in primo luogo, nelle stesse prospettazioni attoree, difetterebbe la menzione di un difetto assoluto di informazione o di una decisione avente oggetto illecito o impossibile: donde l’inconfigurabilità di un vizio idoneo a integrare una causa di nullità;
- inoltre, controparte, lungi dall’aver allegato specifici errori redazionali alterativi della sostanza del bilancio e pregiudizievoli degli interessi generali tutelati dalla legge, si sarebbe limitata a censurare la condotta dell’organo amministrativo (in particolare, la sua reticenza nel fornire i chiarimenti richiesti in sede di discussione assembleare prodromica all’approvazione) senza, oltretutto, indicare quali sarebbero state, a suo parere, le poste corrette da inserire in bilancio in luogo di quelle oggetto di doglianza;
- ancora, l’infondatezza delle censure attoree emergerebbe dall’assenza di rilievi mossi alla delibera *de qua* da parte degli organi della procedura di concordato preventivo alla quale la società convenuta è stata ammessa in data 18/04/19;
- ed eccependo, poi, quanto alle singole censure, che:
 - a) in merito alla prima doglianza, oltre all’insussistenza di alcun obbligo di inserire in bilancio chiarimenti sul valore delle rimanenze riportato in una situazione contabile al 12/11/18, l’ingente diminuzione di valore tra le rimanenze di inizio e quelle di fine esercizio deriverebbe dall’intervenuto mutamento dei criteri di valorizzazione adottati: in luogo del criterio LIFO, in passato applicato, con il risultato della valorizzazione delle quantità di magazzino a costi storici, la società avrebbe, invero, optato, in sede di redazione dell’ultimo bilancio, così come di redazione della citata situazione contabile, per l’adozione di criteri di valutazione “liquidatori”, che avrebbero, quindi, condotto a una valorizzazione prudenziale, con stime anche inferiori ai valori di mercato;
 - b) sempre in ragione dei mutati criteri di valutazione delle rimanenze, nell’ottica e in vista dell’accesso a una procedura concorsuale, si giustificerebbe, dunque, anche l’infondatezza della seconda doglianza, relativa al costo degli acquisti rapportato a quello del venduto e ai ricavi;
 - c) quanto alla censura relativa alla diminuzione dei crediti esigibili entro l’esercizio e all’assenza di un corrispondente flusso di liquidità in ingresso, la ricostruzione attorea apparirebbe errata, siccome frammentaria e atomistica, laddove, per contro, la ricostruzione del flusso finanziario avrebbe richiesto l’elaborazione del rendiconto finanziario - documento la cui redazione non era, peraltro, obbligatoria, stante l’avvenuta redazione del Bilancio in forma abbreviata;

- d) la rimostranza sui costi non deducibili è stata posta sulla base della situazione contabile, ossia di un documento non sottoposto all'approvazione dei soci, a differenza del Bilancio CE; inoltre, l'incidenza di tali costi avrebbe dovuto essere valutata sul totale dei costi di produzione e non sulla singola voce;
- e) anche la critica in merito alla voce relativa a "perdite e insussistenze dell'attivo", infine, atterrebbe non già alla violazione dei criteri di formazione del bilancio, quanto, piuttosto, a condotte *strictu sensu* gestorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla qualificazione dell'impugnazione

In limine litis, a fronte dell'espressa proposizione di una domanda tesa a ottenere, in via alternativa, la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera della società CG del 28/06/19, ritiene il Collegio l'opportunità di procedere a una qualificazione della tipologia di vizi denunciati come inficianti la decisione impugnata: e ciò non soltanto allo scopo di accertare l'avvenuto rispetto del termine decadenziale previsto *ex lege* per la proposizione dell'impugnazione, ma anche, e soprattutto, per delineare i concreti poteri di indagine officiosa riservati al giudicante nel caso concreto (sul punto, cfr., *amplius, infra*, § 2.a)

Come noto, infatti, in materia di impugnazione delle delibere assembleari di Srl, pur nel silenzio dell'art. 2479-*ter* c.p.c., che delinea genericamente la sola categoria dell'invalidità delle decisioni dei soci, dottrina e giurisprudenza hanno condivisibilmente operato una distinzione tra vizi delle delibere integranti cause di nullità e vizi integranti cause di annullabilità, in considerazione della sostanziale riproposizione, nella citata disposizione codicistica, di una separata disciplina, quanto a soggetti legittimati e termini di impugnazione, tra:

- una più ampia categoria residuale (comma 1) di decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo, impugnabili da preindividuati soggetti legittimati entro novanta giorni dalla relativa trascrizione nel libro soci – corrispondente a quella sanzionata, per le Spa, dall'art. 2377 c.c. con l'annullabilità;
- e un *numerus clausus* (comma 3) di decisioni connotate da oggetto impossibile o illecito, o dall'essere state assunte in assenza assoluta di informazione, impugnabili da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione (salva una specifica fattispecie in cui l'impugnativa è esente da decadenza) – corrispondente, secondo l'opinione prevalente (nonostante il mancato richiamo dell'art. 2379 c.c. da parte dell'art. 2479-*ter* c.c.), a quella sanzionata, per le Spa, dall'art. 2379 c.c. con la nullità.

Orbene, nel caso di specie, a opinione del Collegio, l'ipotesi di invalidità in concreto dedotta in relazione alla delibera assembleare impugnata ben può ritenersi rientrare nella categoria della nullità: posto, infatti, il criterio discretivo per cui la nullità delle deliberazioni assembleari per illiceità dell'oggetto ricorre in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, trascendente quello del singolo socio, laddove, invece, il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci o di gruppi di essi determina un'ipotesi di semplice annullabilità (cfr.,

mutatis mutandis, Cass. n. 26842/08), è d'uopo rammentare come nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., debba essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, i quali, dunque, pur essendo tratti dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, integrano precetti giuridicamente cogenti, alla cui violazione conseguono l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato (Cass. n. 7433/23); e ciò non soltanto laddove la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione sulla gestione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge impone siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. n. 4120/16), dacché il principio di chiarezza, nella disciplina legale del bilancio di società, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non soltanto la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono (Cass. n. 8204/04).

Così delineata la natura dei vizi oggetto delle doglianze attoree, l'impugnazione proposta deve ritenersi tempestiva, pur non essendo nota la data di iscrizione della delibera gravata nel libro delle decisioni dei soci, giacché, alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta via PEC il 24/09/19 presso l'indirizzo della società convenuta, non erano pacificamente decorsi i tre anni di cui all'art. 2479-ter, comma c.c.. A identiche conclusioni, per inciso, avrebbe potuto giungersi anche qualificando i vizi denunciati come implicanti cause di annullabilità, atteso che, alla data della notifica della citazione, non potevano ritenersi decorsi neppure i novanta giorni di cui al comma 1 della predetta disposizione, da computarsi al netto della sospensione feriale: in forza del richiamo all'art. 2377 c.c. effettuato dall'art. 2479-ter c.c., infatti, deve ritenersi operante anche in tema di impugnativa delle delibere di Srl il condivisibile principio per cui, dovendosi ricomprendere, tra i termini processuali per i quali l'art. 1 L n. 742/69 prevede la sospensione nel periodo feriale, non soltanto i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela dei diritti dell'attore, detta sospensione si applica anche con riferimento al termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 c.c. per l'impugnazione della delibera dell'assemblea di una società per azioni (Cass. n. 3351/97).

Non vale a condurre a diverse conclusioni in punto di decadenza dall'azione di impugnazione la pur pacifica circostanza della riproposizione, tra le doglianze nella presente sede articolate, di dubbi già espressi in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente (2017), ancorché non sfociati in un'autonoma iniziativa di

impugnazione della delibera di approvazione di tale bilancio: la già rilevata destinazione del bilancio d'esercizio di una società di capitali non soltanto ai soci, ma a una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, infatti, rende irrilevante - ai fini dell'illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il medesimo metodo di redazione del bilancio denunciato come contrario ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sia stato adottato in passato con l'acquiescenza, con il consenso o, sinanco, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio; né giova, in senso contrario, invocare il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta soltanto il divieto di adozione di metodi di rilevazione diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi (Cass. n. 4784/06).

Tanto premesso in punto di qualificazione e di tempestività dell'impugnazione, peraltro, ritiene il Collegio che le doglianze attoree non meritino accoglimento, siccome infondate, e che debba, pertanto, farsi luogo al rigetto dell'impugnazione, per un plurimo ordine di motivi di seguito esposti.

2. Sulle singole doglianze

2.a. Sulla valutazione delle rimanenze di magazzino

Muovendo, anzitutto, dall'analisi del primo motivo di impugnazione, le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio risultano inutilizzabili ai fini del decidere per un duplice ordine di motivi:

- a) in primo luogo, le risposte fornite dal perito risultano esorbitare tanto rispetto ai limiti del quesito posto, quanto rispetto alla domanda come formulata dall'attrice negli atti difensivi:
 - a ben vedere, infatti, nell'atto introduttivo (cfr. atto di citazione, pag. 4: *“Dunque il Perito Luvisotti ha stimato in € 269.283,00 merci giacenti in magazzino il cui valore contabile – al 12.11.2018 – ammontava ad € 462.632,00; in questi termini può forse ritenersi che la valutazione del Perito, improntata ai criteri prudenziali imposti dall'ottica concorsuale nella quale la perizia è stata redatta, possa ritenersi adeguata. Quello che rimane del tutto privo di spiegazione è la diminuzione del valore contabile del magazzino da € 1.773.940,00 al 31.12.2017 ad € 462.632,00 al 12.11.2018. Si tratta di una diminuzione pari ad € 1.311.308,00: su questo dato le spiegazioni fornite dall'Amministratore tanto nel corso dell'assemblea del 28.6.2019 quanto nella nota integrativa appaiono del tutto evasive.”*), l'attrice ha contestato
 - ✓ non già la correttezza dell'adozione e dell'applicazione di un criterio prudenziale, giustificato nella prospettiva della procedura concordataria *medio tempore* avviata, sulla stima del valore finale delle rimanenze come inserito in bilancio (stima eseguita sulla scorta della perizia di parte redatta

dal rag. Luvisotti, proprio in vista della predisposizione del piano di concordato),

- ✓ quanto, piuttosto, la mancanza di chiarezza di tale appostazione, in ragione dell'incomprensibilità e della mancanza di adeguate spiegazioni sui motivi per cui il valore delle rimanenze risultava drasticamente ridimensionato nel periodo intercorso dall'inizio dell'esercizio 2018 al novembre 2018, epoca in cui il perito ha fatto accesso all'azienda, prendendo atto della situazione contabile provvisoria;

- in altri termini, parte attrice pare avere *in limine* profilato l'ipotesi di un ammanco di magazzino, o comunque un difetto di veridicità della posta di bilancio, sotto il profilo non già della stima del relativo valore (o della correttezza del criterio all'uopo seguito per la relativa effettuazione), bensì della quantificazione delle merci residue - come, invero, evincibile anche dalla formulazione e dalla finalità dei capitoli di prova per testi articolati nella seconda memoria istruttoria, tesi a dimostrare l'avvenuto impedimento, da parte della società, alla socia, dell'effettuazione dell'ispezione del magazzino, dalla stessa socia ritenuta necessaria per "*ottenere informazioni attendibili circa la consistenza materiale delle rimanenze*": capitoli, tuttavia, correttamente ritenuti inammissibili, siccome, in parte, tesi a ottenere dal teste dichiarazioni di tipo valutativo (oltretutto la superflua conferma della circostanza, poi confermata dal CTU, della mancata tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino); in altra parte, inconferenti rispetto alla circostanza, che la parte avrebbe inteso provare, della non veridicità e della non chiarezza dell'indicazione quantitativa della merce giacente; e in ogni caso superflui, alla luce del successivo tacito abbandono, da parte della stessa attrice, della doglianza come inizialmente prospettata: sul punto, cfr., *amplius, infra*, cpv. in fondo al §);
- e neppure nel corpo della prima memoria istruttoria, successivamente all'introduzione, ad opera delle difese del convenuto, della questione dell'avvenuta adozione di criteri estimativi atecnicamente definiti "liquidatori", le censure attoree sono state rivolte all'avvenuta violazione del divieto di legge di modifica dei criteri di valutazione nel corso degli esercizi, risultando evocata la sola violazione dei nn. 9 e 10 dell'art. 2426 c.c. (attinenti al diverso piano della commisurazione del valore delle rimanenze al minore importo tra il costo di acquisto e quello di presumibile realizzo), ma non anche quella dell'art. 2423-bis, n. 6 c.c., che tale divieto, invece, pone;
- lo stesso quesito rivolto al perito dal precedente assegnatario del fascicolo, volto ad accertare la rispondenza del bilancio ai canoni di chiarezza, veridicità e correttezza, del resto, era stato formulato *per relationem* "*a quanto lamentato specificamente in citazione*";
- per contro, quanto dal CTU rilevato all'esito dell'indagine compiuta attiene a un vizio del tutto diverso da quello ritualmente denunciato e consiste in una ritenuta mancanza di correttezza nell'applicazione di un criterio valutato come "liquidatorio" sulla stima finale appostata in bilancio: detto altrimenti, il CTU, una volta appurata l'avvenuta redazione del bilancio e della Nota Integrativa nel

dichiarato rispetto dei principi di redazione di cui all'art. 2423-*bis* c.c., ivi inclusa la prospettiva della continuità aziendale, senza alcuna esplicitazione di deroghe motivate al predetto principio, ha ritenuto che la valutazione delle rimanenze al 31/12/18 fosse, invece, stata eseguita in base a criteri "liquidatori", in contrasto con i principi di redazione richiamati (sino ad allora mai evocati da parte attrice), nonché in discontinuità rispetto ai criteri adottati negli esercizi precedenti, inidoneo essendo a giustificare tale mutata ottica l'operato richiamato alla procedura concordataria, a fronte della non ancora intervenuta omologa del concordato alla data dell'approvazione del bilancio;

b) in secondo luogo, le considerazioni espresse nella relazione non appaiono, a opinione del Collegio, neppure pienamente condivisibili, atteso che:

- né in sede di Nota Integrativa, né in sede di assemblea, al momento delle spiegazioni fornite dall'AU, la società convenuta ha mai operato alcun riferimento a criteri di tipo liquidatorio, risultando, invece, ivi espressamente menzionata l'adozione di un criterio di valutazione (conforme al disposto di cui al n. 9 art. 2426 c.c.) improntato sul "*minore valore tra il costo di acquisto e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato ed anche e soprattutto dalle valutazioni emergenti dalla perizia di stima redatta in funzione della proposta concordataria*" (cfr. Nota Integrativa, pag. 8, doc. 8, e verbale assemblea, doc. 7);
- del resto, la tipologia di procedura concordataria in concreto esperita – alla quale la società risultava già ammessa alla data dell'approvazione del bilancio, risalendo il decreto di ammissione (doc. 5 convenuta) al 18/04/19, ossia a due mesi prima dell'assemblea *de qua disputatur* - è pacificamente quella del concordato in continuità diretta, *ex art. 186-bis* L. Fall., come emerge dalla lettura della proposta allegata, fondandosi il piano concordatario su una liquidazione concernente soltanto i beni non funzionali all'esercizio dell'impresa e sulla cessione di due rami di azienda, ferma, invece, la prosecuzione dell'attività caratteristica (c.d. *core business*) mediante vendita diretta del pellame e delle rimanenze di magazzino, con sfruttamento della già esistente rete di distribuzione (cfr. pag. 11 del piano di concordato, in cui i flussi previsti da continuità aziendale avrebbero dovuto sopravanzare i flussi da dismissione di cespiti non funzionali a detta continuità);
- donde l'insussistenza della discrasia tra criteri di valutazione di inizio e fine esercizio (continuità – liquidatorio), nei termini in cui è stata rilevata dal CTU, il quale, oltretutto, si è astenuto dal sindacare nel merito la correttezza della stima in concreto effettuata, limitandosi ad assumere come veritiere le asserzioni operate in atti da parte convenuta circa la pregressa adozione, da parte della società, negli esercizi *ante* 2018, del criterio estimativo c.d. LIFO (*last in, first out*, o "ultimo entrato, primo uscito") e circa l'ottica liquidatoria invece adottata in sede di redazione dell'ultimo bilancio; affermazioni, queste, tuttavia smentite dalla stessa perizia a firma rag. Luvisotti, richiamata *per relationem* nella Nota Integrativa, dichiaratamente improntata a un'ottica prudenziale, ma in una prospettiva di continuità diretta dell'attività di vendita del pellame: lo stesso perito di parte, nella propria relazione, invero, ha dichiarato di avere proceduto alla stima della merce destinata alla vendita diretta in assenza di gara e di procedura competitiva, al

presumibile valore di realizzo sul mercato, in conformità al criterio di cui al n. 9 art. 2426 c.c. (pag. 3 perizia), rilevando altresì come, ipotizzata, invece, l'adozione della diversa prospettiva liquidatoria mediante asta giudiziale, la medesima merce avrebbe dovuto essere stimata al minore valore di euro 94.373,97 (pag. 12 relazione).

A ben vedere, a opinione del Collegio, il mutamento di prospettiva intervenuto tra l'inizio e la fine dell'esercizio 2018 non consiste nella mera adozione di differenti criteri di valutazione in relazione a un identico contesto fattuale e operativo, bensì nell'adozione di criteri di valutazione comunque improntati alla prospettiva della continuità aziendale, seppure in un diverso *quomodo* di realizzazione di tale continuità: costituisce, infatti, dato incontroverso il passaggio, a seguito dell'ammissione al concordato in continuità, da una continuità di produzione e vendita a una continuità realizzata mediante la sola vendita, senza il reimpiego delle merci di magazzino nel processo produttivo; motivo, questo, per cui il perito ha abbattuto sino all'azzeramento il valore dei prodotti chimici presenti e ridotto considerevolmente la stima del materiale giacente allo stato di grezzo o semilavorato (costituente la maggior parte delle rimanenze, come asserito dal CTU), sino ad allora destinato al reimpiego nel processo produttivo (e pertanto stimato al costo di acquisto) e, invece, destinato, nel nuovo piano concordatario, a una svendita dietro conseguimento di corrispettivi previsti in somme prudenzialmente inferiori al costo di acquisto, ancorché, comunque, dichiaratamente individuate in base ad un'analisi del settore di mercato di riferimento (cfr. perizia Luvisotti, pag. 3 (*"La valutazione è stata formulata attraverso un'analisi di mercato, consultando siti di riferimento e, in via informale, addetti del settore, attingendo all'esperienza e anche dati personali"*)). A tale constatazione consegue, pertanto, la ritenuta conformità normativa della voce di bilancio impugnata:

- sia all'art. 2423-bis c.c., a tenore del quale *"n. 1): la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; n. 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; comma 2: deroghe al principio enunciato nel numero 6) sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico"*, risultando indicata nella nota integrativa, ancorché *per relationem* a una perizia comunque posta a disposizione del socio richiedente, la prospettiva in concreto adottata alla luce del nuovo contesto concordatario;
- sia al principio OIC 13, elaborato in tema di rimanenze, nella parte in cui *"per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita"*: ciò in quanto, nella dichiarata pendenza della procedura concorsuale, a fronte dell'intervenuto mutamento delle modalità della "normale gestione" della continuità aziendale, il valore di mercato delle merci avrebbe dovuto essere adattato al diverso contesto di realizzo; del resto, se è pur vero che lo stesso OIC 13, in punto di *"costanza di*

applicazione dei metodi prescelti nella valutazione delle rimanenze di magazzino”, afferma che “57. L’uniformità di metodo (ad esempio, LIFO, FIFO, costo medio ponderato) nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell’esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali. Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di valutazione (ad esempio, da costo LIFO a costo FIFO) si determina l’effetto di tale cambiamento. Il cambiamento di metodo per la determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza costituisce un cambiamento di principio contabile (cfr. OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, è altrettanto da osservare che lo stesso OIC 29 succitato esclude che siano annoverabili tra i cambiamenti di principi contabili, tra l’altro, anche “a. l’adozione di un principio contabile per rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi”.

A tutto volere concedere, un intervenuto mutamento di criterio valutativo, pur nell’invariata prospettiva della continuità aziendale, potrebbe essere individuato nel passaggio, nella stima dei pellami grezzi e semilavorati, dal criterio LIFO e, comunque, da una valorizzazione ai costi storici di acquisto, a una stima del presumibile realizzo prudentiale e dichiaratamente inferiore ai valori di stima di bilancio (pag. 17 della proposta concordataria, doc. 4 convenuta), variabile “a seconda della qualità della merce, dell’obsolescenza e della facilità di inserimento nel mercato” (perizia Luvisotti, pag. 2). Sennonché:

- anzitutto, la pregressa adozione del criterio LIFO, pur dichiarata da parte convenuta in atti, non è stata, peraltro, oggetto di espressa conferma da parte del CTU, a cagione di una rilevata lacuna di documentazione attinente ai bilanci *ante* 2018 ascrivibile alla mancata produzione della stessa da parte attrice, non colmata, nel corso delle operazioni peritali, per effetto dell’esercizio del potere apprensivo del CTU, atteso il rifiuto opposto da parte convenuta alla relativa ostensione, pur richiesta dal perito – rifiuto che, al presente fine, deve ridondare a carico della parte eventualmente interessata a fornire la prova della sussistenza di una discontinuità inficiante la correttezza della posta di bilancio:
 - ✓ la violazione del dovere di consentire l’accesso ai documenti sociali *ante causam* costituisce, invero, condotta contraria ai doveri dell’amministratore di CG, eventualmente da contrastare mediante apposita proposizione da parte attrice, in qualità di socia, di un’istanza di accesso, *ante causam*, nell’esercizio della prerogativa di cui all’art. 2476, comma 2 c.p.c., eventualmente sperando, a fronte dell’avverso rifiuto ingiustificato, un apposito procedimento in via di urgenza;
 - ✓ una volta avviato il giudizio di impugnazione, tuttavia, il contegno processuale di convenuta, estrinsecantesi nel rifiuto di ostensione della documentazione sociale necessaria alla prova dei fatti costitutivi della domanda che era onere attoreo provare, non può ritenersi rilevante rispetto alla tematica dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio, non legittimando l’applicazione dell’art. 116, comma 2 c.p.c. ai danni della società convenuta,

né, tantomeno, consentendo all'attrice di ottenere, in sede giudiziale quanto avrebbe potuto e dovuto perseguire e conseguire *ante causam* e porre, quindi, a fondamento delle proprie domande nel rispetto dei termini previsti dalle norme processuali, pena altrimenti l'elusione dei principi dell'onere della prova e delle preclusioni per la produzione di documenti e delle prove costituite;

- ✓ non pertinente appare, tantomeno, il richiamo operato sul punto da parte attrice, negli scritti conclusionali, al recente approdo di Cass. SSUU n. 3086/22, nonché alla natura percipiente dell'istruttoria tecnica espletata e della materia commerciale in cui la stessa consulenza è stata resa, nella quale sarebbe consentita al consulente anche la percezione di documenti – quali quelli *de quibus* - non tempestivamente allegati in giudizio e tesi alla prova di fatti principali: la pronuncia citata, nell'intento di delimitare il campo di indagine consentito al CTU, giammai è giunta ad affermare la possibilità, per il perito nominato dall'ufficio, di acquisire documenti non tempestivamente prodotti, nel corso delle proprie indagini, a prescindere dal consenso delle parti - ma, anzi, ha ribadito l'inderogabilità per quest'ultimo del rispetto del principio del contraddittorio, in effetti sancito dallo stesso art. 198 c.p.c. in materia commerciale; in particolare, invero, nell'evidenziare che la peculiarità del potere del CTU contabile risiede nella facoltà di estendere la percezione documentale anche a prove di fatti principali, le SSUU hanno sottolineato che, diversamente opinando e limitando tale potere di percezione ai soli documenti a comprova di fatti secondari, si giungerebbe alla paradossale conclusione di ridurre il potere di indagine peritale proprio nel settore contabile, sottoponendo al necessario consenso delle parti quell'attività che nelle altre materie potrebbe prescindere (pagg. 37-38 sentenza): in altri termini, dunque, la peculiarità della CTU in campo contabile e la deroga posta dall'art. 198 c.p.c. rispetto alla comune disciplina delle indagini peritali risiederebbero, a parere del S.C., nella possibilità fornita al CTU contabile di acquisire, fermo il necessario consenso delle parti, tutti i documenti, ivi compresi quelli diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni, a prescindere dall'attività di tempestiva allegazione in giudizio – laddove, invece, al di fuori della materia contabile, al perito tale percezione sarebbe consentita solamente con riguardo ai fatti secondari, rimanendo del tutto preclusa, con riferimento ai fatti principali, anche al cospetto del consenso delle parti;
- ✓ ciò posto, pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia contabile, come tale disciplinata dal disposto dell'art. 198 c.p.c., in assenza del necessario consenso della parte convenuta, e a fronte della pacifica funzionalità dei documenti non tempestivamente prodotti rispetto alla prova di fatti principali (e non già accessori, come invece affermato da parte attrice in memoria di replica), quali la sussistenza di una violazione del principio di continuità nei criteri di valutazione delle poste in bilancio, l'esame documentale del CTU è stato correttamente limitato alle produzioni effettuate tempestivamente in giudizio;
- inoltre, e soprattutto, anche ammettendosi come effettivamente provata la pregressa adozione del metodo LIFO, posto che, ai sensi del citato art. 2423-bis, comma 2

c.c. e del principio OIC 29, la Nota Integrativa avrebbe dovuto evidenziare l'effetto economico del mutato criterio di valutazione delle rimanenze sul valore iniziale di esercizio, onde consentire una comparazione virtuale tra valori omogenei, l'eventuale vizio affliggente il bilancio dovrebbe, semmai, essere rinvenuto in un difetto di chiarezza radicalmente diverso dal vizio originariamente censurato da parte attrice:

- ✓ ora, è pur vero che il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare in via officiosa l'esistenza di un diverso vizio di nullità emergente dagli atti, sancito da Cass. SSUU n. 26242/14, è suscettibile di applicazione estensiva anche nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, trattandosi, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, di domanda inerente a un diritto autodeterminato, ossia individuata a prescindere dallo specifico vizio (*rectius*, titolo) dedotto in giudizio: di talché il giudice, ove investito da un'azione di nullità di una delibera, ha (come previsto dall'art. 2379, comma 2, c.c., estensibile in via analogica anche alle impugnative di delibere di Srl) il potere-dovere di rilevare, in via officiosa, la nullità della delibera impugnata, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte, per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e (artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c.), previa provocazione del contraddittorio tra le parti sulla diversa causa di nullità rilevata dal giudice, e di dichiarare (anche in appello: Cass. n. 20170/22), in dispositivo, la nullità della delibera stessa – a differenza di quanto possibile nel caso in cui il giudice sia stato investito da una domanda (avente ad oggetto un *petitum*, come l'esecuzione o l'annullamento del contratto o della delibera) che ne presuppone, al contrario, la non-nullità, allorquando la rilevabilità d'ufficio della nullità (artt. 1421-2378, comma 2, c.c.) nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni deve essere coordinata con il principio della domanda (artt. 99-112 c.p.c.), potendo, pertanto, il giudice, da un lato (e salvo che sulla validità dell'atto si sia formato il giudicato), sempre rilevare la nullità del contratto o della delibera, anche in appello, siccome eccezione in senso lato (art. 345, comma 2, c.p.c.), in funzione del rigetto della domanda (Cass. SSUU n. 7294/17), ma non, d'altro canto, dichiarare in dispositivo la nullità del contratto o della delibera, in mancanza di una domanda ritualmente proposta dalla parte interessata, anche nel corso del giudizio successivo alla rilevazione officiosa;
- ✓ resta, d'altra parte, fermo il fatto (rilevante con riguardo tanto all'una, quanto all'altra delle due ipotesi suindicate) che (Cass. ord n. 10233/23):
 - *l'art. 2379, comma 1°, c.c. prevede che “nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”;*

- l'art. 2379, comma 2°, c.c. estende il medesimo termine (di decadenza: la cui decorrenza è, pertanto, rilevabile, a norma dell'art. 2969 c.c., d'ufficio) anche al rilievo *ex officio* della nullità, statuendo che “*nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice*”;
 - il termine di decadenza triennale è, dunque, “*previsto non solo in relazione all'impugnazione da parte degli aventi diritto ma anche (...) al rilievo officioso dell'invalidità*”, onde “*evitare che chi abbia omissis di azionare la nullità nel periodo assegnato dalla legge possa poi riuscire ad aggirare il precetto normativo sollecitando tardivamente il rilievo officioso, in altro giudizio*” (Cass. n. 11224/21);
- ✓ ciò posto, nel caso di specie, l'eventuale rilievo di una causa di nullità diversa da quella oggetto della doglianza attorea da parte di questo Collegio (subentrato nell'assegnazione della causa in epoca già successiva allo scadere del triennio dalla data della delibera, costituente *dies a quo* del citato termine decadenziale, in mancanza della prova di un'iscrizione sul libro soci in data posteriore), siccome avvenuto ben oltre il decorso del termine di decadenza, sarebbe ormai definitivamente precluso: di qui la ritenuta inutilità di una rimessione della causa in istruttoria per un supplemento di indagine tecnica o per la provocazione del contraddittorio sul diverso vizio rilevato;
- ✓ né, tantomeno, varrebbe a impedire l'intervenuta decadenza del giudicante dal potere di rilievo officioso l'emergenza della nuova ragione di nullità dagli atti di causa e, in particolare, dalle allegazioni e dalle produzioni di parte convenuta summenzionate, potendo la decadenza essere impedita, a norma dell'art. 2966 c.c., soltanto dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, e a nulla, per contro, rilevando la mera deduzione in giudizio dei fatti che potrebbero costituirne il fondamento (Cass. ord. n. 10233/23);
- ✓ parimenti, infine, devono essere ritenute tardive, siccome intervenute soltanto in epoca successiva allo scadere del triennio suindicato, le nuove contestazioni di parte attrice afferenti alla violazione del n. 6 art. 2423-bis c.c. e del principio OIC n. 29, intervenute, per la prima volta, inammissibilmente, negli scritti conclusionali (pag. 7 memoria di replica), e comunque riferite alla diversa – e, a opinione del Collegio, insussistente – doglianza relativa a una pretesa discrasia tra criteri liquidatori in concreto adottati e criterio di continuità, invece, imposto dalla legge.

Ciò posto, e procedendo, quindi, alla verifica della fondatezza delle sole censure ritualmente mosse dall'attrice, osserva il Collegio che:

- preliminarmente, e in via assorbente, come già osservato, parte attrice ha *ab initio* incentrato la propria censura sul rilievo dalla pretesa lacuna di chiarezza e di veridicità di una voce neppure riportata in bilancio, costituita dal valore (euro 462.632,00) indicato per le rimanenze di magazzino nella situazione contabile al 12/11/18, assunto a base della stima al ribasso successivamente operata dal perito rag. Luvisotti, unica effettivamente riportata in bilancio: donde l'inconferenza della

doglianza, insuscettibile di disamina ai fini che qui occupano, in quando diretta verso un documento (la situazione contabile provvisoria di periodo) non sottoposto all'esame e all'approvazione della delibera assembleare in questa sede impugnata;

- in ogni caso, e per inciso, l'ingente divario tra la stima delle rimanenze di inizio esercizio e quella di cui alla situazione contabile citata non appare necessariamente indicativo di ammanchi, in quanto, almeno in buona parte, giustificato alla luce della presenza, rilevata dal perito rag. Luvisotti, di un'ingente quantità (indicata in perizia in 795.000 kg) di pellame grezzo giacente da anni in magazzino, da ritenersi ormai inutilizzabile e assimilabile a una passività, a fronte dei relativi costi di smaltimento;
- venendo, dunque, alla disamina della sola parte della censura dotata di pertinenza rispetto al *thema decidendum*, infondata risulta, inoltre, la lamentata carenza di chiarezza delle indicazioni relative ai quantitativi di merce giacente stimata ai fini della redazione della voce di bilancio relativa alle rimanenze (prospettata quale sintomo di una possibile non veridicità della stessa voce sotto il profilo quantitativo):
 - ✓ vale, infatti, a integrare le informazioni fornite dalla documentazione contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2423, comma 3 c.c., l'elencazione di merci giacenti con i relativi quantitativi contenuta nella perizia Luvisotti, richiamata in Nota Integrativa e pacificamente (come ammesso a pag. 8 citazione) posta a disposizione della socia odierna attrice e alla stessa fornita, su sua richiesta, quale informazione complementare a ulteriore chiarimento *ex art.* 2423, comma 3 c.c.– inidonea essendo a configurare un difetto di chiarezza di portata tale da inficiare la comprensione delle poste di bilancio la sola mancata messa a disposizione della repertazione fotografica della merce giacente richiamata in calce alla predetta perizia;
 - ✓ del resto, se, in assenza di una contabilità di magazzino tenuta nell'esercizio 2018, e nella conseguente impossibilità di effettuare alcun riscontro, nemmeno contabile, sulle quantità di merce al 31/12/18, il CTU è giunto ad assumere come veritiere le quantità comunicate dalla parte convenuta (cfr. relazione, nota a piè di pag. 12), ben può presumersi che il medesimo perito, sulla scorta dell'esame comunque comprovatamente compiuto a campione sulle fatture di acquisto e di vendita merce (tra l'altro, operato proprio sugli importi più rilevanti di prodotti acquistati e venduti, come dallo stesso dichiarato in risposta alle osservazioni del CTP: cfr. relazione, pag. 35), abbia ritenuto i quantitativi periziati dal rag. Luvisotti e indicati dal convenuto in comparsa di risposta come attendibili;
 - ✓ oltretutto, la stessa parte attrice, concentrandosi, in tutti gli scritti difensivi successivi al deposito della CTU, sul diverso vizio rilevato dal perito, e aderendo, dunque, all'impostazione adottata dal medesimo, fondata sull'assunto della veridicità dei quantitativi di merce giacente come indicati nella perizia Luvisotti e nelle difese della convenuta, ha di fatto dimostrato di avere essa stessa, implicitamente, rinunciato a coltivare la doglianza originaria sulla mancanza di chiarezza e di veridicità della voce sotto il profilo quantitativo: a

ben vedere, infatti, l'unico richiamo operato in memoria di replica alle censure originarie attiene alla sola prospettata mancanza di chiarezza della situazione contabile al novembre 2018 (come già osservato, tuttavia, da ritenersi *tamquam non esset*, siccome esorbitante rispetto all'oggetto dell'odierno *disputatum*).

2.b. Sui costi della produzione

Le considerazioni testé esposte in punto di valutazione delle rimanenze impongono, altresì, il rigetto della doglianza relativa al rilevato aumento dei costi della produzione relativi agli acquisti per materie prime rapportati ai costi del venduto: posto, infatti, che, come anche dal CTU rilevato, il rapporto tra costi di acquisto di materie prime e ricavi di vendite e prestazioni risulta pressoché inalterato nel corso degli esercizi 2017 e 2018, e che, dunque, l'aumento del costo del venduto nel 2018 rispetto all'esercizio precedente è da ascrivere esclusivamente alla già rilevata riduzione del valore delle rimanenze, la censura mossa alla presente voce sta e cade con quelle rivolte alla voce precedentemente esaminata, talché la giustificazione offerta per quest'ultima vale a connotare in termini di sufficiente chiarezza anche la prima (come del resto osservato anche da parte attrice: cfr. comparsa conclusionale, pag. 13).

2.c. Sulla valutazione dei crediti

A conclusioni non dissimili da quelle raggiunte con riguardo alla voce relativa alle rimanenze deve poi giungersi con riguardo alla censura attorea relativa alla svalutazione dei crediti, avendo anche in questo caso il CTU operato il rilievo di violazioni diverse da quelle lamentate in atti, ancorché sulle medesime voci oggetto delle doglianze attoree. Mentre, infatti, parte attrice ha lamentato una carenza di spiegazioni delle ragioni di un'ingente svalutazione ritenuta sproporzionata per eccesso, il perito nominato dall'ufficio, all'opposto:

- non ha mosso alcun rilievo sul piano finanziario in merito alla predetta voce, ritenendo sufficientemente esaustiva la spiegazione fornita sul punto in nota integrativa e disattendendo, quindi, le censure attoree, previa predisposizione di un rendiconto finanziario con metodo indiretto (preso atto della mancanza di tale rendiconto, unico documento in grado di fornire adeguata rappresentazione dei flussi di liquidità, ma la cui predisposizione, non essendo *ex lege* imposta, non può essere oggetto di censura ai danni della società): conclusione, questa, a opinione del Collegio, condivisibile, in considerazione dell'avvenuta creazione di un Fondo Svalutazione Crediti appostato in via prudenziale per tenere conto dei rischi di mancato realizzo (come indicato in Nota Integrativa), eccessivamente semplicistica essendo l'affermazione attorea per cui a una riduzione di crediti esigibili dovrebbero necessariamente corrispondere un proporzionale aumento di liquidità o una proporzionale riduzione dell'esposizione debitoria per effetto dell'impiego della liquidità a copertura dei debiti, dacché la liquidità confluita ben potrebbe essere reimpiegata per l'acquisto di beni destinati alla produzione, o comunque reinvestita per finanziare l'attività caratteristica;
- ha, invece, evidenziato (pag. 25), sotto il solo profilo dell'esigibilità dei crediti, una discrasia tra la voce di bilancio e le previsioni contenute nel piano concordatario, con ciò, tra l'altro, contraddicendo la sua stessa affermazione, espressa in relazione

alla voce sulle rimanenze, per cui gli effetti del concordato non avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nella stesura del bilancio (pag. 19 relazione);

- e ha concluso, infine, nel senso della non correttezza, per difetto, della svalutazione operata in bilancio, siccome ritenuta eccessivamente ottimistica, e nel senso della correttezza, per contro, della più consistente e pessimistica svalutazione operata nell'indicazione dell'attivo del coevo prospetto di realizzo contenuto nel piano concordatario, con una previsione rivelatasi in seguito esatta, in considerazione della parziale infruttuosità dei tentativi di escussione operati nel prosieguo della procedura concordataria; conclusione – anche in questo caso – effettuata, pertanto, *ultra petita* e il cui recepimento da parte del Collegio determinerebbe un inammissibile rilievo officioso di un vizio causa di nullità diverso da quelli ritualmente dedotti, oltre la scadenza dei termini decadenziali di legge.

2.d. Sulle voci “costi non deducibili” e “perdite e insussistenze dell’attivo”

Su entrambi i punti, il CTU ha concluso nel senso della ritenuta inidoneità della documentazione prodotta in atti e della documentazione di prima nota, consegnata dalla società convenuta in sede di operazioni peritali, a consentire un'adeguata ricostruzione delle voci in esame, o a comprendere le motivazioni che hanno condotto alla rilevazione di insussistenze all'attivo della società, e quindi per l'impossibilità di confermare o confutare la correttezza e la fondatezza di tali registrazioni contabili.

Orbene, siffatta conclusione potrebbe, in via astratta, corroborare la fondatezza della deduzione attorea in punto di difetto di chiarezza del bilancio 2018, dovendosi, in questo caso, a fronte dell'allegazione di un fatto negativo costituito da una lacuna documentale preclusiva della piena comprensione delle poste iscritte, ascrivere, per il principio di prossimità della prova, alla società redigente il bilancio l'eventuale incompletezza della produzione (tanto *ante causam*, quanto in corso di causa) di documenti atti a consentire la ricostruzione del procedimento sotteso alla registrazione contabile e a fornire, dunque, la prova liberatoria dell'insussistenza del vizio lamentato. Sennonché, a ben vedere, la censura attorea risulta rivolta, in entrambi i casi, non già a una specifica voce contenuta nel bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea, quanto, piuttosto, a una voce inclusa nella situazione contabile, documento non oggetto di approvazione con la delibera impugnata:

- nel bilancio approvato nella seduta assembleare del 28/06/19, infatti, è contenuta la voce “costi per servizi”, registrata per l'importo di euro 758.412, mentre nella situazione contabile, tra le sotto-voci in cui si scompone la voce “costi per servizi”, è incluso l'importo di euro 155.00 per costi non deducibili;
- nel bilancio risulta la voce “oneri diversi di gestione” per 836.179, mentre nella situazione economica, entro l'omologa voce, è ricompresa la sotto-voce “perdite e insussistenze dell'attivo” per euro 667.797,84;

ostando, tra l'altro, alla mera trasposizione di una censura rivolta a un documento extrabilancio sulla voce di bilancio corrispondente a quella che la sotto-voce censurata contribuisce a comporre, la constatazione del differente ammontare delle voci omologhe nel bilancio e nelle situazioni contabili ed economiche di periodo (euro 775.000, quanto alla voce “costi per servizi”) (euro 713.000, quanto alla voce “oneri diversi di

gestione”): donde l’impossibilità di fondare una declaratoria di nullità di un bilancio in ragione dell’accoglimento di censure non rivolte a una specifica voce in esso contenuta.

3. Sulle spese di lite

In punto di riparto delle spese del presente giudizio, posto che, come anche rilevato dal S.C., «*in materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa*» (Cass., n. 13229/11), occorre riflettere, specie all’indomani della tipizzazione codicistica delle ipotesi di compensazione, sulla distinzione tra la nozione di “soccombenza”, in quanto tale, e i cd. principi di “causalità” e di “soccombenza” ai fini della regolazione delle spese di lite: mentre la soccombenza è una nozione descrittiva, relativa all’esito delle domande proposte dalle parti, espressiva della mera coincidenza tra le richieste delle parti stesse e la decisione del giudice, i cd. principi di causalità e di soccombenza esprimono invece la regola, destinata ad operare per l’attribuzione del carico delle spese di lite, per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa (Cass. n. 3438/16). Ciò premesso, ritiene il Collegio la ricorrenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di metà, ferma, invece, la condanna della parte attrice, la cui impugnativa è stata, in ultima analisi, disattesa, in ragione della restante metà, da liquidarsi in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi relativi alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, stante la natura documentale della causa:

- è pur vero, infatti, che è ascrivibile a carico di parte attrice, pur tempestiva nell’introduzione del giudizio di impugnazione, l’omissione della rituale proposizione dei motivi di nullità dal CTU individuati come fondati, ancorché in un momento ormai successivo allo spirare dei termini per la relativa deduzione in giudizio;
- ed è altresì vero che l’esito del giudizio ha, infine, visto il diniego totale del bene della vita dalla stessa attrice perseguito con la propria iniziativa giudiziale, costituito dalla caducazione della delibera impugnata;
- è d’altro canto da osservarsi come, ipotizzata l’assenza dell’orientamento sopravvenuto in corso di causa in punto di limiti temporali alla rilevabilità officiosa di cause di nullità delle delibere assembleari diverse da quelle in concreto dedotte, cui il Collegio si è adeguato, la caducazione della delibera sarebbe effettivamente intervenuta, ancorché motivata sulla scorta di cause di nullità differenti da quelle in concreto oggetto delle deduzioni attoree, rivelatesi, invece, infondate, e dunque l’esito della causa sarebbe andato nel senso del conseguimento, per parte attrice, del "bene della vita " per cui il giudizio era stato da lei intrapreso;
- in altri termini, con l’introduzione del giudizio, benché sulla scorta di deduzioni ritenute non accoglibili, l’attrice avrebbe posto in essere l’occasione per il rilievo officioso di motivi di nullità che sarebbe stato nell’interesse generale rilevare, e

quindi "dato causa" a un rilievo giusto e conforme a diritto, laddove tempestivamente effettuato: onde la sua "soccombenza", determinata dal concorso tra la mancata iniziale proposizione dei corretti motivi di nullità (fattore alla stessa attrice imputabile) e la sopravvenienza in corso di giudizio di un orientamento giurisprudenziale che ha precluso lo sfruttamento dell'occasione giudiziale creata dall'attrice per il rilievo dei pur sussistenti corretti motivi di nullità della delibera impugnata (fattore alla stessa non imputabile), non può essere valutata nei termini della stessa pienezza di quella soccombenza ascrivibile alla parte che abbia intrapreso *ab initio* una causa rivelatasi in ogni caso totalmente infondata.

Parimenti, e per le medesime ragioni, infine, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, devono essere poste in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per il restante 1/3, giacché, da un lato, il perito, all'esito dell'indagine esperita, ha effettivamente concluso per il rilievo di vizi contenuti nel bilancio approvato con la delibera impugnata, ma dall'altro lato, tale rilievo è avvenuto al di fuori dalle censure attoree (dallo stesso perito disattese, nelle parti in cui sono state effettivamente affrontate) e sinanco del quesito come formulato dal GI precedente assegnatario del fascicolo.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- rigetta l'impugnazione;
- dichiara compensate le spese di lite in ragione di metà e condanna Fiduciaria Toscana alla rifusione, in favore di Conceria Guanaco Srl, della restante metà, che liquida in euro 3.808, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfettarie;
- pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico di parte attrice, in ragione di due terzi, e di parte convenuta, in ragione di un terzo.

Firenze, camera di consiglio del 31/10/23

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

Il giudice estensore
dott.ssa Linda Pattonelli